Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Lunedì, 18 luglio 1932 - ANNO X** — **Numero 164**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGE 6 giugno 1932, n. 814.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale ed il Mar Nero . . . . Pag. 3398

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1932, n. 815.

Modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio. . . . . Pag. 3398

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932.

Tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione e determinazione della quota fissa di tassa per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1932 . . . . Pag. 3401

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1932.

Istituzione di un Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero . . . . Pag. 3401

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3402

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della giustizia e degli affari di culto: R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori nei territori annessi al Regno. . . . . . Pag. 3404

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Como. Pag. 3404

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 3404

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 per cento . . . . Pag. 3404

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 per cento . . . . Pag. 3405

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3405

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Rû Arberioz » in provincia di Aosta. . . . . Pag. 3405

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Conscente » in provincia di Savona . . . . Pag. 3405

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Graduatoria dei vincitori del concorso a 37 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale . . . . Pag. 3405

Ministero della marina: Concorso a 20 posti di fanalista. Pag. 3406

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso ad un posto di alunno d'ordine nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino. . . . . . . Pag. 3407

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Parma . . . . Pag. 3408

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1932, n. 814.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale ed il Mar Nero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione con l'Egitto, il Mediterraneo orientale ed il Mar Nero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1932, n. 815.

Modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle Borse, e relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375 e n. 376; 14 maggio 1925, n. 601; 26 giugno 1925, n. 1047; 29 luglio 1925, n. 1261; 11 ottobre 1925, n. 1748; 31 dicembre 1925, n. 2468; 7 marzo 1926, n. 373, e 19 febbraio 1931, n. 950, emanati per la disciplina dei mercati dei valori;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, contenente il testo di legge delle tasse sui contratti di Borsa;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme per il riordinamento del mercato valori;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Borse valori sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle finanze, dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, delle Deputazioni di borsa e dei Comitati degli agenti di cambio.

Il Ministero delle finanze può, in ogni tempo, ordinare ispezioni ed emanare i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento del mercato dei valori ed ha facoltà di delegare presso le singole Borse un proprio funzionario.

Il delegato del Ministero delle finanze interviene alle riunioni di Borsa, presiede la Commissione incaricata della formazione dei listini, assiste alle sedute della Deputazione di borsa e del Comitato degli agenti di cambio senza voto deliberativo, esercita facoltà ispettive sull'operato degli agenti di cambio.

I funzionari del Ministero delle finanze incaricati delle ispezioni e della vigilanza, qualora ne riconoscano l'opportunità, hanno diritto di eseguire indagini o verifiche presso Istituti o Ditte che compiono normalmente operazioni di Borsa allo scopo di accertare la regolarità delle operazioni stesse. Essi devono serbare il segreto sulle notizie di ogni natura di cui vengono a conoscenza in dipendenza delle loro funzioni.

Art. 2.

Gli agenti di cambio in soprannumero autorizzati ad esercitare la professione ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, verranno fusi in un unico ruolo con quelli nominati ai termini dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222.

L'ammissione in ruolo degli agenti di cambio attualmente in soprannumero avrà luogo mediante appositi decreti Reali in seguito alla revisione della posizione di ciascuno di essi fatta inappellabilmente dal Ministero delle finanze.

All'uopo gli interessati dovranno, sotto pena di decadenza, produrre al Ministero delle finanze, pel tramite del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, analoga istanza nel termine perentorio di un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Non saranno banditi concorsi per nuove nomine di agenti di cambio presso le singole Borse sino a quando il numero di quelli in carica non risulterà inferiore al numero stabilito per ciascuna Borsa.

Art. 3.

Nei concorsi da bandirsi agli effetti dell'art. 2 del regolamento 9 aprile 1925, n. 376, avranno titolo di preferenza, nelle condizioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo stesso:

1° gli agenti di cambio in ruolo presso le altre Borse;

2° coloro che abbiano esercitato la professione di agente di cambio ed abbiano sempre conservato i requisiti richiesti;

3° coloro che abbiano esercitato le funzioni di procuratore di agenti di cambio per almeno cinque anni.

Art. 4.

Il Sindacato degli agenti di cambio assume la denominazione di « Comitato direttivo degli agenti di cambio ». Esso è composto presso ciascuna Borsa da un presidente e da due a sei membri, secondo la importanza delle singole Borse, giusta quanto verrà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

La nomina del presidente è deferita al Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per le corporazioni, sentita la Organizzazione sindacale nazionale giuridicamente riconosciuta degli agenti di cambio. Gli altri componenti il Comitato sono nominati fra gli agenti di cambio in carica dal Ministro per le finanze, inteso il presidente. Il Comitato potrà eleggere nel proprio seno un vice presidente.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla costituzione dei Comitati degli agenti di cambio.

Fino all'insediamento dei Comitati così costituiti resteranno in funzione i Sindacati attualmente in carica, comunque formati.

Art. 5.

È revocata la facoltà concessa dall'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, di costituire presso le singole Borse i Fondi di garanzia per le cauzioni.

Con decreto del Ministro per le finanze verrà stabilita la data, entro il 31 dicembre 1932, dalla quale cesseranno di funzionare i Fondi di garanzia attualmente esistenti.

La responsabilità degli agenti di cambio, che concorsero alla formazione degli attuali Fondi di garanzia, permane per tutte le pendenze in corso nonchè per le altre che potessero verificarsi fino alla liquidazione di Borsa, successiva alla data che verrà stabilita col decreto Ministeriale di cui al comma precedente. Al riguardo le funzioni già conferite al Comitato di vigilanza sono deferite al Comitato di borsa.

Art. 6.

La cauzione attualmente versata dagli agenti di cambio partecipanti agli attuali Fondi di garanzia, continuerà ad essere rappresentata, giusta le norme in vigore, per una parte in titoli intestati al nome dell'agente di cambio secondo le prescrizioni del regolamento approvato con Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e per l'altra parte da un deposito in titoli presso la Banca d'Italia, intestato al Comitato degli agenti di cambio.

Dagli interessi maturati sugli anzidetti titoli, depositati presso la Banca d'Italia, sarà prelevata ogni anno, e versata in speciali Fondi individuali, da istituirsi presso i Comitati di ciascuna Borsa, una somma non inferiore al 20 % degli interessi stessi, calcolati al tasso medio del 5 %, e ciò fino al completamento della cauzione prescritta.

Il Ministro per le finanze potrà, con suo decreto, aumentare la percentuale degli interessi da prelevarsi a completamento della cauzione, quando riterrà che le condizioni generali del mercato lo comportino.

Le somme affluite a detti Fondi individuali saranno investite dal Comitato degli agenti di cambio in titoli di unico tipo e godimento, che andranno in aumento della parte di cauzione depositata presso la Banca d'Italia da ciascun agente di cambio, cui saranno consegnate le relative ricevute di deposito.

Le somme ancora non investite dei Fondi individuali costituiranno un unico deposito intestato e vincolato al Comitato.

Gli agenti di cambio non partecipanti agli attuali Fondi di garanzia dovranno uniformarsi alle norme contenute nel presente articolo.

Art. 7.

Presso le singole Borse sarà istituito un Fondo comune amministrato dal Comitato degli agenti di cambio ed alimentato:

a) da un versamento iniziale di L. 1000 per ciascun agente di cambio;

b) con i versamenti effettuati, attraverso il Comitato, delle somme provenienti da uno speciale contributo gravante sui foglietti bollati che gli agenti di cambio si scambiano per gli affari conclusi fra loro, contributo che inizialmente sarà pari all'importo della tassa dei foglietti bollati stessi;

c) dagli interessi e frutti del Fondo;

d) da altri eventuali proventi.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, e sentito il Consiglio dei Ministri, potrà provvedersi, qualora le condizioni generali lo consiglino, all'unificazione dei Fondi comuni tra due o più Borse del Regno.

I contributi per l'incremento del Fondo comune, potranno essere aumentati anche con altri cespiti di entrata, con criteri uniformi per tutte le Borse, mediante decreto del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le corporazioni, sentita l'Organizzazione sindacale nazionale, giuridicamente riconosciuta, degli agenti di cambio.

Le somme affluite al Fondo comune dovranno essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositarsi presso la Banca d'Italia a nome del Fondo predetto.

Art. 8.

Gli agenti di cambio di nuova nomina, oltre a prestare nel termine prescritto dalla legge una cauzione pari a quella già versata dagli altri agenti di cambio in carica presso la stessa Borsa, dovranno versare in un proprio Fondo individuale una somma pari a quella esistente nel Fondo di ciascuno degli altri partecipanti e contribuire inoltre con una quota proporzionale del Fondo comune.

Art. 9.

In caso di insolvenza di un agente di cambio, sono a disposizione dei creditori e vincolate con prelazione a favore di quelli privilegiati di cui all'art. 11, oltre la cauzione, le somme che risultino depositate nel suo Fondo individuale.

Il Fondo comune, per tutte le insolvenze di agenti di cambio che possono verificarsi nel periodo fra la chiusura di una liquidazione mensile e quella successiva, risponde fino ad un massimo complessivo del 25 % delle giacenze del Fondo, di fronte a tutte le obbligazioni risultanti da regolari certificati di credito rilasciati dal Comitato in base all'art. 12 del presente decreto per la parte che non trovi capienza nella cauzione dell'insolvente.

Le somme a carico del Fondo comune saranno erogate dal Comitato nei limiti dei privilegi di cui sopra, anche in caso di bonario componimento dell'insolvenza, insieme con le altre attività cauzionali dell'agente di cambio insolvente.

Le somme prelevate a qualunque titolo dal Fondo comune, dovranno essere reintegrate in parti uguali dai singoli partecipanti, non più tardi del termine stabilito dal Comitato con apposito avviso e non eccedente i 15 giorni dalla data del prelevamento.

L'agente di cambio che nel termine prescritto dal Comitato non abbia effettuato il versamento della quota dovuta, sarà sospeso dall'esercizio della professione con provvedimento del Comitato, da comunicarsi immediatamente al Ministero delle finanze per la necessaria ratifica, e, per notizia, alla Deputazione di borsa ed al Consiglio provinciale dell'economia corporativa. La sospensione cesserà di avere effetto non appena sarà avvenuto il pagamento della quota predetta.

I prelevamenti dal Fondo comune che eccedessero, durante un semestre, il limite di una cauzione, saranno recuperati per la parte eccedente mediante un congruo aumento dei contributi di cui all'art. 7 da stabilirsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Comitato degli agenti di cambio.

L'agente di cambio insolvente non potrà riottenere l'ingresso in Borsa, a qualunque titolo, se non avrà pagato integralmente, oltre le somme spettanti ai creditori, anche quelle dovute al Fondo comune.

Le somme che fossero recuperate dal Fondo comune mediante la rivalsa verso l'insolvente, saranno di pertinenza del Fondo stesso, senza che coloro che le hanno a suo tempo pagate o rimborsate abbiano diritto al rimborso proporzionale.

All'atto della liberazione della cauzione sarà anche restituita una quota proporzionale del Fondo comune.

Art. 10.

Gli agenti di cambio non possono dare il proprio nome quale contropartita per operazioni in divise o per operazioni in titoli fatte per conto di altri agenti di cambio della stessa Borsa; non possono inoltre fare in proprio, nè direttamente nè a mezzo di interposte persone, ivi compresi i componenti la famiglia, i procuratori ed impiegati del proprio ufficio, alcuna operazione di borsa.

L'agente di cambio non può avere interessenza di qualsiasi genere in ditte o case bancarie che svolgano prevalentemente la loro attività in operazioni di borsa. I relativi accertamenti saranno compiuti da ispettori del Ministero delle finanze.

Ove a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze siavi violazione del divieto contenuto nella prima parte del comma precedente, il contravventore incorrerà nella revoca dalla carica.

Gli agenti di cambio che all'atto della pubblicazione del presente decreto non si trovino nelle condizioni prescritte dal secondo comma del presente articolo, dovranno regolarizzare, sotto pena di decadenza, la loro posizione entro il 31 dicembre 1932.

Art. 11.

L'art. 28 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è modificato come appresso:

« La cauzione degli agenti di cambio è vincolata per privilegio nell'ordine seguente:

1° dei debiti risultanti nei loro confronti dai certificati di credito rilasciati dai Comitati degli agenti di cambio, a norma dell'art. 16 del presente decreto;

2° delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio delle mediazioni;

3° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalle disposizioni in vigore ».

Art. 12.

L'art. 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è sostituito dal seguente:

« Per i soli contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio o fra essi ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza, può richiedere al Comitato degli agenti di cambio la liquidazione coattiva delle operazioni, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente e risulti stipulato con regolare foglietto bollato.

« Il Comitato procede alla liquidazione eseguendo le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia successivamente, su richiesta della parte interessata, un certificato per il credito che risulta dalla liquidazione, inclusivo delle spese e dei diritti dovuti al Comitato.

« Ove il contraente inadempiente non abbia consegnato o spedito all'agente di cambio per un determinato contratto o per tutti o per alcuni dei contratti oggetto del conto di liquidazione, la parte dei foglietti bollati da conservarsi dall'agente di cambio, il Comitato, in seguito a presentazione delle lettere o dei telegrammi, se ve ne sono, e previa esibizione dei registri del richiedente, inviterà il contraente moroso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a restituire muniti di firma i foglietti mancanti.

« Nel caso che il contraente moroso non aderisca all'invito nel termine di 4 giorni successivi a quello della data della lettera di invito, se nel distretto postale, e di 6 se fuori del distretto, il Comitato procederà ugualmente alla liquidazione coattiva delle operazioni ed al conseguente rilascio del certificato di credito nei modi previsti dal presente articolo, salvo che, nei termini sopra indicati, il contraente al quale è fatta la richiesta abbia notificato una opposizione, con citazione nelle forme legali, al contraente che ha fatto la denunzia, notificandone in pari tempo, per notizia, un esemplare al Comitato.

« In tal caso il denunziante avrà diritto di far procedere alla liquidazione sotto la propria responsabilità a mezzo del Comitato, il quale lo informerà dei risultati, senza il rilascio del certificato di credito. Ove l'opposizione venga riconosciuta infondata dal magistrato, egli avrà anche diritto al risarcimento dei danni ed interessi da liquidarsi giudizialmente.

« Per i contratti di cui al primo comma del presente articolo, qualora la liquidazione sia stata già effettuata consensualmente, la parte creditrice, nel termine di giorni 30 dalla liquidazione, potrà chiedere che il Comitato degli agenti di cambio accerti il saldo dovuto e ne rilasci il relativo certificato di credito.

« Alle liquidazioni dei contratti contemplati dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 67, 68 e 69 del Codice di commercio ».

Art. 13.

La liquidazione contemplata dall'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, di tutti i contratti di Borsa stipulati a mezzo di agenti di cambio, inclusi quelli di cui all'art. 31 del Codice di commercio, ha effetto definitivo. Ai detti contratti non si applica, in caso di fallimento, la presunzione di frode, di cui all'art. 709, n. 1, del Codice di commercio.

Art. 14.

Le negoziazioni alle grida dei titoli ammessi alla quotazione ufficiale, avranno luogo soltanto a mezzo degli agenti di cambio o dei loro rappresentanti negli appositi recinti.

Ogni concessione in senso contrario ora eccezionalmente esistente cesserà col 31 dicembre 1932.

Gli Istituti di credito aventi un capitale versato di almeno L. 100.000.000 potranno essere autorizzati a che un proprio rappresentante frequenti, come osservatore, i recinti delle grida.

Art. 15.

La cauzione degli agenti di cambio non è in alcun modo alienabile nè può essere assoggettata ad altri vincoli.

La cauzione è vincolata fino a che l'agente di cambio rimane in carica e non può essere liberata finchè non siano adempiute le disposizioni stabilite dal regolamento.

Art. 16.

Le penalità per le infrazioni disciplinari che richiedono immediato provvedimento o che riguardino esclusivamente la polizia della Borsa saranno applicate dalla Deputazione di borsa.

Per tutte le altre sanzioni disciplinari da applicarsi agli agenti di cambio, provvederà il Ministero delle finanze, di propria iniziativa o su proposta delle autorità di Borsa.

Art. 17.

È abolito il diritto concesso al compratore di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli.

Il Ministro per le finanze ha, peraltro, facoltà di concedere ai compratori a termine di determinati titoli, ammessi alla quotazione ufficiale, il diritto di ottenere dai venditori la consegna anticipata dei titoli, che formino oggetto di operazioni di compra-vendita o di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto, e di emanare norme per quanto riguarda i termini e le modalità per l'esercizio di detto diritto e delle girate.

Art. 18.

Rimangono in vigore, in quanto siano applicabili e comunque non contrastanti con il presente decreto, tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia di Borse valori.

Art. 19.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 29. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932.

Tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione e determinazione della quota fissa di tassa per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1932.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1932, la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze	Quota fissa di tassa per Kg.
Arancio amaro	L. 1,25
Arancio dolce	» 1,65
Mandarino	» 3,55
Limone a spugna	» 1,15
Limone a macchina	» 0,90
Bergamotto	» 2,80

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4110)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1932.

Istituzione di un Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento delle attività rivolte alla disciplina dell'impiego della mano d'opera straniera in Italia, anche in relazione alle convenzioni stipulate e da stipularsi dal Governo italiano con i Governi di altri Paesi per lo scambio di personale apprendista delle diverse categorie professionali;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno e per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato permanente consultivo di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, degli esteri e delle corporazioni.

Al detto Comitato è devoluta la vigilanza per l'esecuzione delle norme concordate e da concordarsi dal Governo italiano con i Governi di altri Paesi per lo scambio di personale apprendista, a seconda delle necessità del mercato interno di lavoro e la ubicazione dei posti di collocamento.

A componenti del detto Comitato sono nominati i signori:

1° comm. dott. Publio Landucci, console generale addetto al Ministero degli affari esteri;

2° comm. dott. Michele Giannattasio, direttore capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

3° cav. uff. dott. Amerigo De Bonis, capo sezione nel Ministero dell'interno.

Il cav. dott. Pietro Frattali, primo segretario del Ministero delle corporazioni, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Alle riunioni del Comitato suddetto potranno essere chiamati ad intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e lavoratori interessate.

Roma, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per gli esteri:
GRANDI.

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(4111)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-941 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Benedetic ved. Lucia fu Giovanni Princic e fu Klinec Maria, nata a Medana il 4 novembre 1876 e residente a S. Martino Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedetic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Vipulzano il 21 novembre 1898, figlio;

Benedetic Emilio fu Giuseppe, nato a Vipulzano il 7 giugno 1901, figlio;

Benedetic Ottone fu Giuseppe, nato a Vipulzano il 2 aprile 1904, figlio;

Benedetic Ida fu Giuseppe, nata a Vipulzano il 22 agosto 1905, figlia;

Benedetic Carolina fu Giuseppe, nata a Vipulzano il 6 ottobre 1909, figlia;

Benedetic Andrea fu Giuseppe, nato a Vipulzano il 5 agosto 1911, figlio;

Benedetic Mario fu Giuseppe, nato a Vipulzano il 24 novembre 1914, figlio;

Benedetic Egidia Anna fu Giuseppe, nata a Vipulzano il 30 agosto 1920, figlia;

Benedetic Giuseppina di Antonio Hren, nata a Castel Dobra il 28 giugno 1906, nuora;

Benedetic Emilio Vladimiro di Emilio, nato a Vipulzano il 1° agosto 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3921)

N. 50-942 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedetic Andrea fu Agostino e della fu Komauli Giuseppina, nato a Cero di Sotto il 12 dicembre 1888 e residente a S. Martino Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedetic Olga fu Keber Valentino, nata a Cero il 29 giugno 1890, moglie;

Benedetic Elvira, nata a Medana il 26 febbraio 1919, figlia;

Benedetic Jolanda, nata a Medana l'11 marzo 1920, figlia;

Benedetic Valeria, nata a Medana il 24 maggio 1921, figlia;

Benedetic Antonio, nato a Medena il 12 dicembre 1922, figlio;

Benedetic Olga, nata a Vipulzano l'11 gennaio 1924, figlia;

Benedetic Attilio, nato a Vipulzano il 28 giugno 1925, figlio;

Benedetic Rodolfo, nato a Vipulzano il 30 luglio 1928, figlio;

Benedetic Epifania, nata a Vipulzano il 6 gennaio 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3922)

N. 50-952 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Benedetic ved. Maria Rosa di Giuseppe Komianc e di Kovacic Francesca, nata a S. Martino Quisca il 23 settembre 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedetic Luigi fu Luigi, nato a S. Martino il 24 dicembre 1920, figlio;

Benedetic Francesco fu Luigi, nato a S. Martino il 5 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3925)

N. 50-954 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Benedetic Maria ved. Bevilacqua fu Michele e della fu Lucia Prinzig, nata a S. Martino Quisca il 15 maggio 1865 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3926)

N. 50-497 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maurig ved. Caterina di Cristiano Bec e di Hralica Anna, nato a Cosbana il 17 febbraio 1886 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maurig Giuseppe fu Giovanni, nato a S. Martino il 9 maggio 1901, figlio;

Maurig Giustino fu Giovanni, nato a Cosbona il 26 settembre 1911, figlio;

Maurig Angela fu Giovanni, nata a Cosbona il 30 marzo 1913, figlia;

Maurig Leopoldo fu Giovanni, nato a Cosbona il 5 ottobre 1914, figlio;

Maurig Ilario fu Giovanni, nato a Cosbona l'11 marzo 1922, figlio;

Maurig Vittorio fu Giovanni, nato a Cosbana il 22 dicembre 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3928)

N. 50-935 B

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedejcic Giuseppe fu Andrea e della fu Rutar Caterina, nato a Sottolmino (Tolmino) il 16 marzo 1877 e residente a Sottolmino (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedejcic Giuseppina di Giuseppe Lipuscek, nata a Sottolmino il 14 giugno 1884, moglie;

Benedejcic Maria, nata a Sottolmino il 20 dicembre 1907, figlia;

Benedejcic Antonia, nata a Sottolmino il 12 gennaio 1911, figlia;

Benedejcic Cristina, nata a Sottolmino il 7 dicembre 1913, figlia;

Benedejcic Elisabetta, nata a Sottolmino il 26 ottobre 1915, figlia;

Benedejcic Federico, nato a Sottolmino il 20 luglio 1927, figlio;

Benedejcic Ludmilla, nata a Sottolmino il 13 settembre 1924, figlia;

Benedejcic Andrea fu Valentino, nato a Sottolmino il 12 novembre 1852, padre;

Benedejcic Giacomo di Andrea, nato a Sottolmino il 17 luglio 1890, fratello;

Benedejcic Giovanni fu Valentino, nato a Sottolmino il 17 marzo 1861, zio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1906 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3929)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 15 luglio 1932 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori nei territori annessi al Regno.

(4113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Como.

Con R. decreto 16 giugno 1932-X è stato prorogato al 31 agosto 1932, il termine assegnato all'on. Gino Marelli, deputato al Parlamento, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

(4107)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 155.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 luglio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.53
Inghilterra. (Sterlina)	69.40
Francia. (Franco)	76.70
Svizzera. (Franco)	380.70
Albania. (Franco)	376.90
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.725
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17 —
Cecoslovacchia. (Corona)	58.07
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.76
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.65
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.45
Olanda. (Fiorino)	7.915
Polonia. (Zloty)	218 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	157 —
Svezia. (Corona)	3.57
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.83
Rendita 3,50 % (1906)	72.475
Id. 3,50 % (1902)	68.25
Id. 3 % lordo	46.195
Consolidato 5 %	80.675
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. Id. Id. 1934	99.725
Id. Id. Id. 1940	98.75
Id. Id. Id. 1941	98.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 (1906) n. 443461 di annue L. 332,50 intestato a Marfisa Maria fu Gaetano, moglie di Ferdinando Buccino, domiciliata a Napoli, vincolata come dote costituitasi dalla titolare con l'atto 2 febbraio 1905 per notar Vincenzo Maria Zuccalà di Napoli.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4106)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore dei certificati di rendita consolidato 5 % n. 24260 di L. 500 intestato a Sberna Salvatore di Biagio, domiciliato a Pittsburg Pa, e n. 168610 di L. 180 pure intestato a Sberna Salvatore di Biagio, domiciliato a New York.
Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4105)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 376 — Data: 6 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Bottigella Teresa fu Angelo in Damesi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 21 — Capitale: consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4054)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 185.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 269 — Data: 29 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: dott. Francesco Moscatello di Rosolino per conto di Moscatello Francesco di Rosolino per cauzione di esercizio notarile — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3746)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Rû Arberioz » in provincia di Aosta.

Con R. decreto 25 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno successivo, registro n. 10, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Rû Arberioz », con sede in frazione Aymavilles del comune di Villanova Baltea, provincia di Aosta.
Il detto Consorzio, di cui fanno parte 240 ditte, con un comprensorio di ettari 159.95.95 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Villanova Baltea il 16 agosto 1931, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(4088)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Conscente » in provincia di Savona.

Con R. decreto 9 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno successivo, registro n. 10, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Conscente », con sede in Cisano sul Neva, provincia di Savona.
Il detto Consorzio, di cui fanno parte 123 ditte, con un comprensorio di ettari 25.94.46 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Cisano sul Neva il 21 giugno 1931 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(4087)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria dei vincitori del concorso a 37 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il risultato degli esami scritti e orali per il concorso a 37 posti di vice segretario amministrativo nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito in applicazione del R. decreto n. 1733 sopracitato;
Ritenuto regolare il procedimento degli esami;
Visto l'art. 44 del decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso predetto:

1° Montarsolo Mario con punti 17 e 3/20;
2° Rossi Vittorio con punti 16 e 18/20;
3° Trionfetti Giulio con punti 16 e 17/20;
4° Smilari Alessandro con punti 16 e 7/20;
5° Furci Francesco con punti 16 e 4/20;
6° Crescenzi Pietro con punti 15 e 18,6/20;
7° Del Giudice Luigi con punti 15 e 15/20;
8° Sinibaldi Michele con punti 15 e 13/20;
9° Lombardo Placido con punti 15 e 12/20;
10° Morrone Aristide con punti 15 e 6/20;

11° Specchio Mario con punti 15 e 2/20;
12° Buttiglione Luigi con punti 14 e 18,6/20;
13° Ciccarelli Gelica con punti 14 e 12/20;
14° Basso Gaetano con punti 14 e 10/20;
15° Pasquale Giuseppe con punti 14 e 7/20;
16° Cesari Abramo con punti 14 e 1,6/20;
17° Maida Cesare con punti 14;
18° Colonna Giuseppe con punti 13 e 13/20;
19° Pesce Carlo con punti 13 e 11/20;
20° Casucci Adamo con punti 13 e 8/20;
21° Turrisi Nicolò con punti 13 e 4/20;
22° Patti Enrico con punti 13 e 2/20;
23° Fiore Erberto con punti 13 e 1/20;
24° Gueli Pietro con punti 13 e 1/20;
25° Antinori Antonino con punti 13.

Roma, addì 3 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(4112)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 20 posti di fanalista.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami e per titoli per 20 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 5000 oltre L. 800 annue di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia, il tutto ridotto del 12 per cento a termini del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano stati esentati dal servizio militare:

a) gli invalidi di guerra e minorati per la causa nazionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

c) i fanalisti avventizi e gli incaricati temporanei che alla data del presente decreto prestino servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

d) i figli dei fanalisti di ruolo in servizio nella Regia marina, alla data del presente decreto e gli orfani dei fanalisti di ruolo della Regia marina morti nell'ultimo quinquennio.

Tutti i candidati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35° ad eccezione di coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 per i quali il limite massimo è portato ad anni 40, e dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra, dei fanalisti avventizi ed incaricati temporanei attualmente in servizio e degli ex sottufficiali che hanno prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi per i quali l'età massima non dovrà eccedere il 45° anno.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo di L. 5, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sez. 2ª) non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di studi elementari inferiori (fino alla 3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

b) copia integrale dell'atto di nascita (non è sufficiente il certificato di nascita) debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore;

c) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

d) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

f) certificato, legalizzato, rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, provinciale o dipendente dalla Regia marina o dal Regio esercito, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente al servizio di fanalista.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14 (n. 3) e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificat deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni di fanalista;

g) certificato di esito definitivo di leva od estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

h) fotografia, autenticata dall'autorità municipale o da Regio notaio, sulla quale deve essere apposto, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

i) dichiarazione esplicita di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

m) gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale, oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

n) gli orfani di guerra o per la causa nazionale dovranno anche produrre i documenti comprovanti tale loro qualità.

Art. 4.

Le domande degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa nazionale, corredate dai documenti suddetti, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire ai documenti il certificato di invalidità di cui alla lettera *m*).

Le domande dei fanalisti avventizi che attualmente prestano o che abbiano prestato servizio nella Regia marina e degli incaricati temporanei dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal presente articolo, a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio di fanalista.

Le domande dei figli dei fanalisti di ruolo in servizio alla data del presente decreto e degli orfani dei fanalisti di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano i fanalisti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di fanalista.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi, perchè riaffermati, basterà allegare alla domanda di ammissione al concorso, l'estratto matricolare militare oltre i titoli che il candidato credesse di produrre.

Art. 5.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di fanalista verrà inoltre constatata mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Da tale visita me-

dica sono esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali saranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per subire la visita medica e, se riconosciuti idonei, le prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi dei Comandi delle zone dei fari e dei segnalamenti marittimi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un direttore generale civile, presidente;

2° un direttore capo divisione o altro funzionario di grado non inferiore all'8°, membro;

3° un ufficiale superiore, membro;

4° un funzionario della carriera amministrativa, segretario senza voto.

Art. 10

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 8, in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle due prove scritte per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. L'idoneità è regolata dal 1° comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1° due punti per i militari ed ex militari del Corpo Reale equipaggi marittimi con 4 o più anni di servizio;

2° da 1 a 3 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica;

3° da 1 a 3 punti per coloro che abbiano prestato servizio quali avventizi ai fari.

A parità di voti la precedenza è regolata dall'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

Per il conferimento dei posti saranno tenute presenti le norme vigenti in favore degli invalidi, orfani e reduci di guerra, minorati ed orfani per la causa nazionale.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con la qualifica di volontari per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da 3 a 6 mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. È in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali fanalisti avventizi.

Coloro che al termine dei sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina a fanalisti, saranno licenziati senza diritto ad alcuno indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assuntori in servizio un assegno mensile nella misura di L. 264 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: SIRIANNI.

(4083)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di alunno d'ordine nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 28 agosto 1931, n. 1227;

Visto il R. decreto 29 agosto 1920, n. 1356, che approva la pianta organica del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di alunno d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso stesso tutti coloro che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 35. Detto limite massimo è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al direttore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino entro due mesi dal giorno della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Alle domande di ammissione al concorso i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° copia del foglio matricolare o certificato dell'esito definitivo di leva;

6° originale oppure copia autentica del diploma di licenza rilasciato da una scuola media di primo grado;

7° certificato medico attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

8° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Tutti i certificati opportunamente legalizzati, debbono uniformarsi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli di cui ai nn. 2, 3, 4, 7, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio con certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità amministrative.

Art. 5.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari, oppure faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Le prove di esame avranno luogo in Torino presso la sede del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali e consisteranno:

a) in una prova scritta d'italiano;

b) in una prova scritta di aritmetica secondo i programmi delle scuole medie di avviamento al lavoro;

c) in una prova di calligrafia e scrittura a macchina.

I candidati saranno tempestivamente avvertiti circa il giorno e l'ora in cui avranno luogo le prove.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di tre membri, compreso il presidente, nominati dal direttore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 9.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo elencato nella graduatoria di coloro che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina ad alunno d'ordine, salvo il periodo di prova da effettuarsi, qualora egli non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4091)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Parma.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Parma con lo stipendio iniziale di L. 21.120 annue, al lordo della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile di L. 1200 ad ogni quadriennio, e per sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità posticipate.

La misura dello stipendio potrà tuttavia essere variata dallo statuto-regolamento della Cattedra, da emanarsi in applicazione dell'art. 64 del decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cattedra.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi. Gli orfani di guerra ed i figli d'invalidi di guerra dovranno comprovare il possesso di tale requisito;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciate da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'autorità giudiziaria competente, e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato dalla direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati in altre amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari. Non saranno accettati, dopo la data predetta documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ai concorsi, attualmente in atto, banditi per direttori delle Cattedre ambulanti d'agricoltura di Bari, Cagliari, Foggia, Napoli, Nuoro, potranno limitarsi a far pervenire la domanda d'ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo, nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra, dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, num. 2395.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dalla approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 12 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(4097)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.